

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1229-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PIASENTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1965

Comunicata alla Presidenza il 29 ottobre 1965

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania relativo alla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine e di altre denominazioni geografiche, concluso a Bonn il 23 luglio 1963, con annessi Protocollo in pari data e Scambio di Note effettuato a Bonn il 14 maggio 1964

ONOREVOLI SENATORI. — Il 23 luglio 1963 è stato concluso a Bonn un accordo tra l'Italia e la Repubblica federale di Germania, per la tutela delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine e geografiche delle merci dei due Paesi sui mercati rispettivi. In forza di esso — come è detto all'articolo 1 — « ciascuno degli Stati contraenti s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare in modo efficace la protezione dei prodotti naturali e manufatti originari del territorio dell'altro Stato contro la concorrenza sleale nel commercio, o per assicurare una protezione efficace alle denominazioni » che gli allegati contengono.

L'utilità del provvedimento di cui si tratta non pare abbisogni di essere messa in rilievo; in modo particolare è da notare che l'accordo valorizzerà sul mercato tedesco le recenti norme della legge italiana sulla tutela delle denominazioni dei vini tipici. Per la sua maggiore aderenza alle effettive esigenze del commercio italo-tedesco non soltanto sono state sentite le organizzazioni dei produttori e operatori, ma si è altresì stabilito che le liste dei prodotti rimangano aperte per essere modificabili ad iniziativa delle Parti contraenti, e che sia istituita

una Commissione mista permanente per risolvere le questioni relative all'applicazione dell'accordo. A tale Commissione è affidato anche l'esame delle questioni relative alla proprietà industriale; a ciò tende infatti lo Scambio di note avutosi a Bonn il 14 maggio 1964, per l'estensione delle competenze della suddetta Commissione alla tutela dei brevetti industriali. Essa, a norma dello stesso Protocollo, potrà essere convocata su richiesta di una delle parti.

Il Protocollo firmato a Bonn il 23 luglio 1963 contiene talune precisazioni di carattere tecnico e giuridico per la più corretta applicazione dell'Accordo.

Il relatore (anche tenendo conto della clausola di salvaguardia contenuta all'articolo 8, per cui per due anni ancora dopo l'entrata in vigore delle norme concordate possono essere venduti o usati prodotti, imballaggi, documenti commerciali recanti le denominazioni di cui esse vietano l'uso) invitando il Senato a dare il suo voto favorevole al presente disegno di legge, ritiene auspicabile la più sollecita ratifica dell'Accordo di cui trattasi, per la notevolissima importanza che esso presenta nel campo degli interscambi fra l'Italia e la Repubblica federale tedesca.

PIASENTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania relativo alla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine e di altre denominazioni geografiche,

concluso a Bonn il 23 luglio 1963, con annessi Protocollo in pari data e Scambio di Note effettuato a Bonn il 14 maggio 1964.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, al Protocollo e allo Scambio di Note di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 13 dell'Accordo stesso.